

PONTI SU RUOTE A TORRE
(Articolo 140 D.Lgs 81/08)

(Tav. n. 26 e 26a)

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Circolare 24/82

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07/01/1956 N. 164 - Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili.

È stato posto quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili - ad esempio trabattelli che possono essere innestati uno sull'altro - debbano essere muniti di autorizzazione ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall'art. 25 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ovvero ancora sotto le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. in oggetto.


È noto infatti che esistono situazioni simili e che, pertanto, può risultare difficoltoso stabilire l'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo.

In proposito, occorre anzitutto chiarire che presupposto fondamentale per il richiamo dell'art. 25 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è la presenza di un elemento sviluppabile (con esclusione però delle piattaforme mobili su cremagliera - ancorché installate su carro - per ragioni di uniformità con quelle disciplinate dalla circolare n. 39/1980 di questo Ministero). In ordine alla scelta fra il disposto degli altri due articoli (30 e 52 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164), si rende noto che la Commissione consultiva permanente ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 52 succitato sia subordinata al fatto che la stabilità della attrezzatura sia assicurata contemporaneamente alla mobilità o - ciò che è lo stesso - che non sia necessario disattivare le ruote, ivi compreso quindi anche il caso dell'impiego di stabilizzatori, per garantire l'equilibrio. Tanto premesso, si può concludere che i trabattelli non sono soggetti ad autorizzazione se operanti costantemente su ruote e se previsti dal costruttore per essere impiegati - nel caso vengano innestati uno sull'altro - senza l'adozione di stabilizzatori fino all'altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibiti. Pertanto, se l'impiego è tra quelli previsti dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non potranno essere previsti carichi inferiori a quelli indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione o manutenzione.

(Tav. n. 26)



(Tav. n. 26a)



A corredo del ponte mobile devono essere fornite le seguenti indicazioni definite dalla norma armonizzata UNI-EN 1004 2005:

INDICAZIONI SPECIFICHE

- a) nome ed indirizzo del costruttore o del fornitore;
- b) classe di ponteggio secondo il carico ammissibile ed il numero degli impalcati che possono essere sottoposti a carico;
- c) eventualmente l'altezza ammissibile per condizioni differenti;
- d) peso e dimensioni di base dei componenti;
- e) dati relativi alla zavorra richiesta per ottenere la necessaria resistenza contro il rovesciamento e istruzioni per il suo ancoraggio;
- f) zavorra massima ammissibile;
- g) istruzioni per il montaggio e lo smontaggio della torre mobile da lavoro compresa l'indicazione dei componenti necessari a questo scopo;
- h) istruzioni per la manutenzione dei componenti sia in uso sia in magazzino, escluse le istruzioni per la riparazione di pezzi danneggiati.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DI TORRI MOBILI DA LAVORO

- a) Le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso.
- b) Non devono essere utilizzati componenti danneggiati.
- c) Si devono impiegare solo componenti originali secondo quanto indicato dal costruttore.
- d) La superficie sulla quale viene spostata la torre mobile da lavoro deve essere in grado di reggerne il peso.
- e) Durante lo spostamento, sulla torre mobile da lavoro non si devono trovare materiali e persone.
- f) Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo da superfici compatte, lisce e prive di ostacoli. Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino.
- g) Prima dell'utilizzo si deve verificare se la torre mobile da lavoro è stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni del fornitore atte a garantire una esecuzione a regola d'arte e se questa si trova in posizione verticale.
- h) Non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia espressivamente previsto in fase di progettazione.
- i) Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro e un edificio.
- k) Prima dell'uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio o basette regolabili.
- l) Non è consentito accedere o scendere dalla superficie dell'impalcatura usando accessi diversi da quelli previsti.
- m) E' proibito saltare sugli impalcati.
- n) Ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all'esterno di edifici devono essere fissate in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura.

